

responsabilità civile - professionisti - attività medico-chirurgica - Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19220 del 20/08/2013

Obbligo del medico di informare il paziente - Prova dell'adempimento - Onere del sanitario - Presunzione fondata sulle qualità professionali del paziente - Inammissibilità. Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19220 del 20/08/2013

È onere del medico provare, a fronte dell'allegazione di inadempimento da parte del paziente, l'adempimento dell'obbligazione di fornirgli un'informazione completa ed effettiva sul trattamento sanitario e sulle sue conseguenze, senza che sia dato presumere il rilascio del consenso informato sulla base delle qualità personali del paziente (nella specie, avvocato), potendo esse incidere unicamente sulle modalità dell'informazione, la quale deve sostanziarsi in spiegazioni dettagliate ed adeguate al livello culturale del paziente, con l'adozione di un linguaggio che tenga conto del suo particolare stato soggettivo e del grado delle conoscenze specifiche di cui dispone.

Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 19220 del 20/08/2013